

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1143 del 27/02/2024
Oggetto	"DPR 59/2013 E SMI - DITTA SOCIETA' AGRICOLA BIANCONESE FARM S.S. PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FONTEVIVO, VIA BIANCONESE-MAGRINA SNC - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 161/2022"
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1200 del 27/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisette FEBBRAIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna  
**Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma** - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest  
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- il Regolamento regionale 3/2017 s.m.i. in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

#### **VISTO:**

l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

#### **CONSIDERATO:**

la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fontevivo con nota prot. n. 7863 del 27/06/2022 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/106028 del 27/06/2022), presentata dalla Società Agricola Bianconese Farm s.s. nella persona del Sig. Algerico Ziliotti, Socio Amministratore e Gestore, con sede legale sita in Comune di Fontevivo (PR), Via Bianconese n. 63 e insediamento sito in Comune di Fontevivo, Via Bianconese-Magrina snc, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla L.R. n. 4/2007 e Reg. Reg. n. 1/11 (ora Reg. Reg. 1/2016) per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle**

**acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste per cui la Società ha chiesto la modifica sostanziale;**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "allevamento di bovini per la produzione di latte per Parmigiano-Reggiano";

#### **RILEVATO CHE:**

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con note prot. n. PG/2022/111676 del 06/07/2022, n. PG/2022/178447 del 28/10/2022, n. PG/2022/196667 del 30/11/2022 alle quali la Ditta ha risposto con note protocollo SUAP n. 13280 del 24/10/2022, n. 14716 del 25/11/2022, n. 15560 del 15/12/2022 (rispettivamente acquisite a prot. Arpae n. PG/2022/174580 del 24/10/2022, n. PG/2022/194584 del 25/11/2022, n. PG/2022/206165 del 16/12/2022);
- che l'istanza alla data del 16/12/2022 risulta correttamente presentata.

#### **CONSIDERATO ALTRESÌ:**

- che, a seguito dell'istruttoria condotta, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:
  - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

#### **VISTI:**

quanto pervenuto a seguito di indizione di Conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2022/208833 del 21/12/2022:

- il parere per quanto di competenza di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 214 del 02/01/2023 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2023/437 del 02/01/2023, *allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1)*;
- la richiesta di integrazioni formulata da Arpae-SAC con nota prot. n. PG/2023/4452 del 11/01/2023 a seguito di quanto richiesto dal Comune di Fontevivo con nota prot. n. 15945 del 22/12/2022 (acquisita a prot. Arpae n. PG/2022/210838 del 23/12/2023);
- le integrazioni documentali della Ditta relativamente alla matrice rumore, trasmesse dal SUAP con nota prot. 1559 del 06/02/2023 ed acquisite a prot. Arpae n. PG/2023/21873 del 07/02/2023;
- la richiesta di integrazioni formulata da Arpae-SAC di Parma con nota prot. n. PG/2023/25446 del 13/02/2023;
- l'assenso alla proroga di Arpae-SAC trasmesso al SUAP con nota prot. n. PG/2023/43185 del 10/03/2023 a seguito di richiesta della Ditta pervenuta con nota prot. n. PG/2023/41350 del 08/03/2023,

successivamente concessa dal SUAP con nota prot. n. 3103 del 15/03/2023 (prot. Arpae n. PG/2023/42423 del 15/03/2023);

- le integrazioni documentali della Ditta comprensive di relazione sulle emissioni odorogene, trasmesse dal SUAP con nota prot. 5303 del 11/05/2023 ed acquisite a prot. Arpae n. PG/2023/83085 del 11/05/2023;
- la relazione tecnica di Arpae-ST prot. n. PG/2023/87852 del 19/05/2023, *depositata agli atti*;
- l'assenso alla proroga di Arpae-SAC trasmesso al SUAP con nota prot. n. PG/2023/198814 del 22/11/2023 a seguito di ulteriore richiesta della Ditta pervenuta dal SUAP con nota prot. n. 13917 del 17/11/2023, successivamente concessa dal SUAP con nota prot. 14229 del 24/11/2023 (prot. Arpae n. PG/2023/200540 del 24/11/2023);
- le integrazioni documentali della Ditta relativamente alla matrice rumore, trasmesse dal SUAP con nota prot. n. 14229 del 24/11/2023 ed acquisite a prot. Arpae n. PG/2023/220738 del 29/12/2023;
- la richiesta di pareri definitivi di Arpae-SAC con nota prot. n. PG/2024/16032 del 26/01/2024;
- il parere per quanto di competenza espresso dal Comune di Fontevivo con nota prot. n. 2495 del 23/02/2024 (prot. Arpae n. PG/2024/36155 del 23/02/2024), comprensivo di nulla osta di Arpae-ST in merito alla matrice rumore acquisito e prot. Comunale del 21/02/2024 prot. n. 2348 ed anche espresso in riferimento alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale "...*Industria Insalubre di 1<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 1 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994...*", richiesta da Arpae-SAC con nota prot. n. PG/2023/22755 del 08/02/2023, *allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2)*.

**EVIDENZIATO CHE per la matrice scarichi idrici:**

nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato che *"...le attività che si effettuano sui piazzali inghiaiaati sono il parcheggio delle automobili degli operatori aziendali e il transito dei mezzi agricoli per il trasporto o la somministrazione degli alimenti per il bestiame [...] i liquami prodotti dagli animali ono convogliati in appositi contenitori e regolarmente smaltiti..."*;

**EVIDENZIATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:**

1. si richiede l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per l'**attività di allevamento bovini** in quanto la consistenza animale, a seguito della realizzazione di un progetto di ampliamento, sarà pari a circa 853 capi allevabili, così suddivisi: 403 capi in produzione, 275 capi da rimonta e 175 capi in svezzamento;
2. il comparto di allevamento sarà costituito da:

<b>Strutture</b>	<b>Tipologia di stabulazione</b>
Stalla per vacche in mungitura	Libera con cuccetta groppa a groppa su paglia
Stalla per capi in rimonta	Libera con lettiera solo in area riposo
Vitellaia	Con lettiera

Strutture	Tipologia di stabulazione
Stalla per vacche in asciutta	Libera su paglia
Sala mungitura	

3. si prende atto che viene dichiarata la presenza di emissioni derivati di silos di stoccaggio di materie prime/mangimi, denominati **E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7**;
4. per lo stoccaggio dei reflui verranno utilizzate le 4 vasche scoperte per i liquami e le 2 platee per i letami, tutte scoperte e già esistenti; verrà realizzata una nuova vasca liquami scoperta;
5. si prende atto della presenza di un separatore elicoidale per i reflui zootecnici;
6. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020);
7. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
8. è stata dichiarata la presenza di un impianto definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che è soggetto al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.;
9. sono state individuate e quantificate, per ogni fase dell'allevamento, prodotti in ingresso e/o le sostanze con particolare riferimento alla valutazione, natura e quantità degli inquinanti emessi in fase aerea e cioè a quelle che danno origine ad emissioni;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

#### **DETERMINA**

#### **DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società Agricola Bianconese Farm s.s. nella persona del Sig. Algerico Ziliotti, Socio Amministratore e Gestore, con sede legale sita in Comune di Fontevivo (PR), Via Bianconese n. 63 e insediamento sito in Comune di Fontevivo, Via Bianconese-Magrina snc, relativamente all'esercizio dell'attività di

“allevamento di bovini per la produzione di latte per Parmigiano-Reggiano”, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla L.R. n. 4/2007 e Reg. Reg. n. 1/11 (ora Reg. Reg. 1/2016) per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

**STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:**

**per le emissioni in atmosfera** (titolo abilitativo “*autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.*”) per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell’inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell’art. 272 comma 1 e dell’art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e più precisamente:

**EMISSIONE E8: - “Impianto di essiccazione a gasolio” con potenzialità pari a 90 kW**

Materiale particolare	130	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	4.000	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossido di carbonio	650	mg/Nm <sup>3</sup>
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E9: - “Caldaia a metano” della potenzialità di 31 kw a servizio della sala mungitura**

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossido di carbonio	100	mg/Nm <sup>3</sup>
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

l’adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l’attività svolta dalla Ditta nell’insediamento oggetto dell’istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

- per gli impianti di cui afferenti alle emissioni E8-E9, il Gestore dovrà verificare il rispetto dei limiti imposti e mantenere la documentazione a disposizione degli organi di controllo;

- dovrà essere effettuata una idonea rimozione delle deiezioni;
- le zone intorno agli edifici devono essere mantenute pulite da materiali a rischio di emissione di polveri;
- la riduzione e il contenimento delle emissioni in atmosfera, con specifico riguardo alla formazione ed alla diffusione degli odori, dovrà essere garantito dal Gestore mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali delle tecniche utilizzate nell'impianto autorizzato e provvedendo ai conseguenti rilevamenti e registrazioni nel piano di monitoraggio e controllo;
- durante le operazioni di movimentazione dei mangimi e carico dei silos dovranno essere utilizzati accorgimenti tecnici atti a evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria, quali idonee altezze di caduta, basse velocità, utilizzo di carenature rimovibili attorno al punto di scarico etc.;
- qualsiasi variazione in aumento del n° di capi allevati riportato nella Comunicazione deve essere tempestivamente comunicata ad Arpae;
- in accordo con quanto previsto dalla Tabella 3 All.III del Regolamento Regionale 3/2017, la nuova vasca di stoccaggio liquami dovrà essere realizzata nel rispetto di una delle tecniche abbattimento di NH<sub>3</sub> proposte nella tabella di cui sopra, in modo tale da massimizzare l' abbattimento delle emissioni.
- Dovranno essere applicate le buone pratiche di allevamento quali:
  - programmi di informazione e formazione del personale;
  - predisposizione di una procedura di emergenza nel caso di emissioni non previste e incidenti. Tale procedura dovrà contenere una planimetria aggiornata della rete fognaria e punti di erogazione idrica, descrizione dettagliata di tutte le attrezzature che possono far fronte a problemi di tipo ambientale (dispositivi per bloccare lo sversamento di liquami o combustibili), elencazione dei provvedimenti da prendere nel caso di perdite dagli stoccaggi ecc.;
  - programma di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurarsi che tutte le strutture siano sempre in buono stato.
  - dovrà essere eseguita una regolare manutenzione delle pompe per i liquami, miscelatori, separatori, dispositivi per lo spandimento. I bacini di accumulo dovranno essere regolarmente ispezionati e svuotati completamente almeno una volta all'anno;
  - addestramento del personale ad eseguire le manutenzioni ordinarie e le misure da adottare in caso di incidente;
  - lo stoccaggio dei liquami senza una copertura fissa, deve essere effettuato minimizzando la frequenza delle movimentazioni del liquame e introducendo i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.
- Dovranno essere applicate buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti quali:
  - riduzione al minimo degli effluenti attraverso il bilancio dei nutrienti;
  - divieto di spandimento sui terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve;
  - evitare lo spandimento in condizioni di vento forte in particolar modo quando spira in direzione delle zone residenziali che potrebbero essere interessate dal fenomeno;
  - tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento come previsto dal piano di spandimento liquami;
  - distribuzione dei liquami con erogatori a pressione di esercizio inferiore a 6 atmosfere ed



incorporazione al terreno entro le 24 ore dalla distribuzione;

- i letami ed i materiali assimilati e gli ammendanti organici devono essere incorporati nel terreno entro le 24 ore dalla distribuzione. Sono esclusi da tali modalità gli appezzamenti con inerbimento, foraggere temporanee in atto, prati permanenti-pascoli, frutteti e vigneti mantenuti inerbiti.
- L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere effettuata garantendo il rispetto di una distanza:
  - non inferiore a 100 m dalla delimitazione dell'ambito urbano consolidato, come individuato dallo strumento urbanistico vigente;
  - di almeno 50 m dagli edifici ad uso abitativo e/o produttivi di terzi, se utilizzati, in zona agricola.
- Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio  
Devono essere registrati, quale parte del piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
  - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
  - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
  - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri.

Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione e trasmesse all'Autorità competente in caso di richiesta espressa. Per tali registrazioni potrà essere utilizzato anche il registro previsto per l'utilizzazione agronomica del liquame.

- Requisiti in materia di comunicazione con l'Autorità competente  
Il Gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'Ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni.
- Emissioni odorigene  
Sono state individuate le fasi del ciclo produttivo che possono dare origine a emissioni odorigene e per ognuna di queste sono stati indicati gli opportuni accorgimenti tecnico-gestionali per il loro contenimento.  
Il Gestore dovrà mettere in atto e mantenere nel tempo le misure proposte.

La Ditta dovrà adeguarsi, nei termini ivi previsti, alle prescrizioni del PAIR 2030, così come riportate nella Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale - PAIR 2030 (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023).

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

<b>Generale</b>	
Ragione sociale:	Società Agricola Bianconese Farm ss
Partita IVA/Codice fiscale:	02927310348
Sede legale:	Via Bianconese n.63, Fontevivo (Parma)
Gestore:	Ziliotti Algerico
Sede locale impianti:	Via Bianconese n.63, Fontevivo (Parma)
Lat (UTM32):	-
Long (UTM32):	-
Attività sede locale (C.C.I.A.A.):	Allevamento di bovine da latte
Settore attività CRIAER:	4.1
<b>Indicatori di attività</b>	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie prime [t/anno]
<b>Parametri di esercizio</b>	
Giorni/anno funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione:	7 m
Temperatura media emissioni:	ambiente
<b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni</b>	
Materiale particolare (PM):	9 kg/anno
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> ):	270 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	45 kg/anno
Biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> ):	21.672 kg/anno

**per il rumore** (titolo abilitativo “comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995”) al rispetto rigoroso da parte del gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Fontevivo con nota prot. n. 2495 del 23/02/2024 comprensivo di nulla osta di Arpae-ST in merito alla matrice rumore acquisito e prot. comunale del 21/02/2024 prot. n. 2348 (*Allegato 2*), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fontevivo si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di utilizzazione agronomica, emissioni in atmosfera e rumore. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fontevivo. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fontevivo, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fontevivo e AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fontevivo all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

*Istruttore di riferimento Tommaso Taticchi / Silvia Spagnoli*

*Rif. Sinadoc: 2022/23816*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
(documento firmato digitalmente)

## Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

### Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%, CO<sub>2</sub>%, CO%, H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest  
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: [https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

### **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

## Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

<b>Strutture per l'accesso al punto di prelievo</b>	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## Allegato 1



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0000214  
DATA: 02/01/2023  
OGGETTO: Risposta a: SUAP n. 161/2022/Fontevivo - SOCIETA' AGRICOLA BIANCONESE FARM SS -Comune di Fontevivo, Via Bianconese n. 63 - Domanda di autorizzazione unica ambientale. Parere

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0000214_2023_Lettera_firmata.pdf	Vignali Milena	37D68C0CD7F51D52B4534246C4E750F66 A0693A599D3138055B556F1D2F0E63C



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Comune di Fontevivo  
suap@postacert.comune.fontevivo.pr.it

ARPAE di Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO:** Risposta a: SUAP n. 161/2022/Fontevivo - SOCIETA' AGRICOLA BIANCONESE FARM SS -Comune di Fontevivo, Via Bianconese n. 63 - Domanda di autorizzazione unica ambientale. Parere

Si comunica in riferimento alla comunicazione inviata dall'ARPAE Sac con nota prot. 208833 del 21.12.2022 relativa all'istanza AUA , presentata dalla Ditta: Società Agricola Bianconese Farm s.s. per l'insediamento posto in Comune di Fontevivo, Via Bianconese n. 63.


Si prende atto che la richiesta di AUA è dovuta ad ampliamento dell'allevamento con superamento di 400 capi bovini da latte adulti potenzialmente allevabili.

Valutata la documentazione presentata, osservato che non risultano, agli atti dello scrivente Servizio, in tempi recenti, segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime, per quanto di competenza del SISP, parere favorevole alla richiesta, ricordando che per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 1 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Si fa inoltre presente che se nell'allevamento, come risulta presumibile dai rilievi fotografici allegati alla domanda, sono presenti coperture o strutture in fibro cemento contenenti amianto la proprietà dovrà presentare la documentazione inerente la caratterizzazione del materiale di copertura, se risultasse essere in cemento amianto dovrà far effettuare da tecnico esperto l'analisi del rischio di rilascio di fibre libere di amianto.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:  
Milena Vignali



Responsabile procedimento:  
Paolo Saccani

**Paolo Saccani**  
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA**  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

## Allegato 2



# Comune di Fontevivo

Piazza Repubblica, 1 - 43010 Fontevivo (PR)  
Tel. 0521/611911 - Fax 0521/610331 - C.F. 00429190341

## Settore IV - Gestione e sviluppo del territorio

Ufficio del Sindaco

Servizio bandi LLPP, ambiente e impianti sportivi

Prot. n. (Vedi PEC)

Fontevivo, li 22/02/2024

Spett.le  
SUAP sede  
Tramite VBG

Spett.le  
ARPAE – SAC di Parma  
PEC aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: **SUAP n. 161/2022/Fontevivo** – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DPR 59/2013 e s.m.i. - Società Agricola Bianconese Farm SS - **PARERE SERVIZIO AMBIENTE e PARERE DEL SINDACO PER DITTA INSALUBRE.**

Vista la richiesta di cui all'oggetto, pervenuta al SUAP in data 23/06/2022 (Prot.n. 7702);

Vista la richiesta di parere di competenza del Servizio Ambiente e di competenza del Sindaco per ditta insalubre, pervenuta dal SUAP in data 08/02/2023 (Prot.n. 1614);

Vista l'integrazione pervenuta al SUAP in data 28/12/2023 agli atti prot.n. 15997 del 29/12/2023, con la quale l'istante ha trasmesso Valutazione di Impatto Acustico resa mediante atto notorio;

Vista altresì la successiva richiesta di parere definitivi di competenza del Servizio Ambiente, pervenuta dal SUAP in data 29/01/2024 (Prot.n. 1247);

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV – GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Considerato che il Servizio Ambiente è coinvolto nel procedimento relativamente alle matrici ambientali per le emissioni in atmosfera e rumore, esprime quanto segue:

#### Emissioni in atmosfera:

- si prende atto di quanto dichiarato nell'istanza di nuova AUA - presentata per utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento per gli stabilimenti ai sensi dell'art.269 - Dlgs 152/2006, nella quale viene indicato, rispetto l'allevamento esistente, un superamento di 400 capi bovini da latte adulti potenzialmente allevabili; sono dichiarati n.2 impianti di combustione: emissione E8 "essiccatoio fieno/foraggi" e emissione E9 "caldaia" e altre 7 emissioni da E1 a E7 "caricamento silos".

Tale attività ricade nell'ambito dell'art. 193 "Insediamenti agricoli in ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AGR-AVP)" del vigente RUE, compatibile con l'attività insediata;

- si prende atto del parere favorevole di competenza rilasciato da parte dell'ente AUSL;

#### Rumore:

- l'insediamento nel quale viene esercitata l'attività, risulta classificata nel nuovo Piano di Zonizzazione Acustica approvato con D.C.C. n. 30 del 26/07/2017 in classe III – Aree di tipo misto, di cui le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;
- si prende atto della Valutazione d'impatto acustico resa mediante atto notorio a firma di Tecnico Competente in Acustica, Dott. Ing. Giacomo Ruscitti di Proxima S.r.l.s., il quale ha evidenziato che "data la tipologia dell'immobile e dei ricettori limitrofi, la posizione e la natura delle sorgenti di rumore presenti, nonché la valutazione della zonizzazione acustica comunale in essere, si può assimilare l'attività in oggetto in quelle definite dall'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/11 cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio;

- si prende atto del parere favorevole espresso dall'Agenzia Arpae – Servizio Territoriale - pervenuto in data 21/02/2024 agli atti prot. n. 2348.

L'Ufficio Ambiente, visti i pareri di competenza rilasciati dagli enti Arpae ST e AUSL esprime per quanto di competenza **parere favorevole** all'autorizzazione in oggetto.

Successivamente

#### IL SINDACO

Considerato che è coinvolto nel procedimento relativamente alla matrice ditta insalubre, esprime quanto segue:

#### **Industria insalubre:**

Il Sindaco con la presente esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto in quanto la ditta, classificabile come Industria Insalubre di 1<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie (TULLSS), visto il punto 1 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994, risulta ubicata in zona urbanisticamente corretta - art. 193 "Insediamenti agricoli in ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AGR-AVP)" del vigente RUE

Il Responsabile del Settore IV  
arch. Lara Albertini  
(documento firmato digitalmente)

Il Sindaco  
Tommaso Fiazza  
(documento firmato digitalmente)

Rif. Arpae Prot. n° PG 2024/17044 del 29/01/2024  
Rif. Comune di Fontevivo prot. gen. 7702 del 29/01/2024

Trasmesso via PEC

Al Comune di Fontevivo  
Settore Urbanistica Edilizia Privata  
[protocollo@postacert.comune.fontevivo.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.fontevivo.pr.it)  
Sede

Oggetto: Pratica SUAP n°161/2022 – Società Agricola Bianconese Farm ss - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013. Parere matrice rumore.

Visto il quadro normativo in materia di rumore:

- Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- D.P.C.M. 1 Marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- D.M. 16 Marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”
- L.R. Emilia Romagna 9 Maggio 2001, n° 15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/04 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico”;
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n° 227 “Semplificazione adempimenti amministrativi in materia ambientale” ;
- La classificazione acustica del Comune di Fontevivo;

Esaminata la Valutazione di impatto acustica previsionale e la documentazione tecnica presentata dalla quale si evince quanto segue:

- la lavorazione della Ditta consiste nell'attività di allevamento capi bovini da latte;
- la Valutazione acustica presentata prende in esame le sorgenti acustiche nuove o modificate, connesse con la realizzazione di un nuovo deposito per attrezzature e mezzi agricoli;
- la lavorazione si svolge in periodo diurno e notturno;
- è stato effettuato un sopralluogo in data 13/12/2023;

- l'area aziendale rientra in classe III - aree prevalentemente industriali - con limiti assoluti di immissione di 60 dB(A) diurni e 50 dB(A) notturni;
- oltre tutti i confini aziendali praticamente tutto attorno si trovano altre insediamenti posti ad oltre 100 metri di distanza;
- le sorgenti di rumore esterne sono costituite da: carico silos con convogliatore (E01-E07), motore essiccatoio del fieno (E08), motore caldaie per la produzione del vapore durante la mungitura (E09), pompe di sollevamento vasche (E13), mezzi e trattori circolanti all'interno del lotto (diffuso) e rumore antropico dei bovini derivanti dalle stalle/vitellaia (diffuso);
- si è verificato con stima della propagazione del rumore delle sorgenti, il rispetto dei limiti assoluti e differenziali dello stato di progetto.

Considerate senza osservazioni le conclusioni del Tecnico competente in acustica incaricato, sulla base dei rilievi fonometrici eseguiti e delle valutazioni previsionali basate sul calcolo della propagazione del rumore, che ritengono rispettati i limiti assoluti e differenziali del rumore immesso nell'ambiente abitativo dei ricettori individuati a seguito della lavorazione svolta dalla Ditta in esame.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si ritiene di esprimere **PARERE FAVOREVOLE**.

Distinti saluti.

Il Responsabile di funzione  
Sede di Fidenza  
Giovanni Saglia

*documento firmato digitalmente*

Sinadoc n° 2024/7661



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**